Dominici & Associati
Studio Legale e Tributario
Via Marecchiese n. 314/D 47922 Rimini (RN) Tel. 0541 388003 Fax 0541 1833731
info@dominiciassociati.com www.dominiciassociati.com

Rimini, lì 25/03/2015

AI GENTILI CLIENTI

INFORMATIVA

Oggetto: le operazioni con la pubblica amministrazione dal 31.3.2015 e la fattura elettronica

Al fine di attuare una semplificazione della fatturazione nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni la Finanziaria 2008 ha introdotto **l'obbligo di utilizzazione della fattura elettronica**.

Con detta novità il Legislatore, "recependo" il progetto comunitario c.d. "i2010", si propone di automatizzare i flussi informativi tra i **fornitori e la Pubblica Amministrazione**, **sostituendo i documenti cartacei con documenti informatici.**

Il calendario dell'obbligo di utilizzare la fattura elettronica per le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione è così individuato:

6 GIUGNO 2014	**L'emissione della fattura elettronica è diventata obbligatoria** nei rapporti commerciali con i seguenti soggetti: • Ministeri; • Agenzie fiscali; • Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (INARCASSA, CNPADC, EPPI, ENPACL, ENPAM, CIPAG, ecc.).
31 MARZO 2015	L'**emissione della fattura elettronica diviene obbligatoria** nei rapporti commerciali con le Pubbliche Amministrazioni **diverse dalle precedenti** e per le **Amministrazioni locali**.

NB A partire dalle predette date di decorrenza della disciplina in esame, le Pubbliche Amministrazioni **non potranno accettare le fatture emesse in forma cartacea**.

Decorsi **3 mesi** da tali date le stesse **non potranno procedere ad alcun pagamento**, anche parziale, fino all'invio della fattura elettronica.

La gestione del sistema è stata affidata all'Agenzia delle Entrate che a tal fine *"si avvale della SOGEI … quale apposita struttura dedicata ai **servizi strumentali** ed alla **conduzione tecnica** di detto sistema di interscambio"* (c.d. SDI).

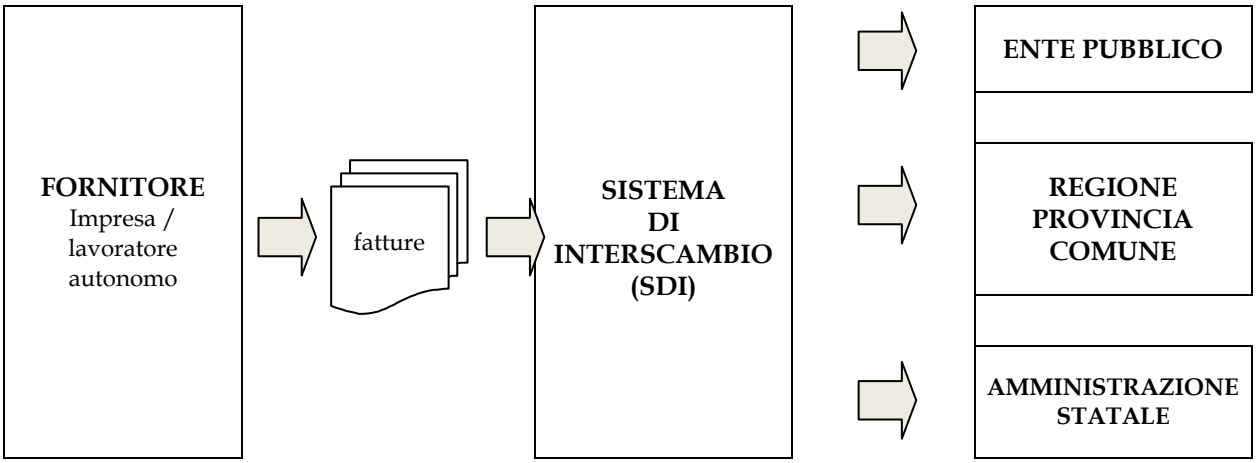

REQUISITI DELLA FATTURA ELETTRONICA

L'emittente deve rispettare i requisiti di **autenticità dell'origine**, **integrità del contenuto** e **leggibilità** dal momento dell'emissione della fattura fino al termine del periodo di conservazione.

Autenticità dell'origine	L'**identità** del **fornitore** / **prestatore dei beni** / **servizi** o **dell'emittente della fattura** deve essere **certa**. La garanzia dell'autenticità dell'origine di una fattura è obbligatoria sia per il fornitore / prestatore che per l'acquirente / committente.
Integrità del contenuto	Il contenuto della fattura ed, in particolare, i **dati obbligatori** di cui all'art. 21, DPR n. 633/72, **non devono poter essere alterati**. La garanzia dell'integrità del contenuto della fattura, analogamente all'autenticità dell'origine, è obbligatoria sia per il fornitore / prestatore che per l'acquirente / committente.
Leggibilità	La fattura deve essere **leggibile**, conformemente a quanto previsto dalla Direttiva comunitaria, ossia: • il documento ed i suoi dati devono essere resi **prontamente disponibili**, anche dopo il processo di conversione, in una forma leggibile su schermo o tramite stampa; • è possibile **verificare che le informazioni del file** elettronico **originale non** siano state **alterate rispetto** a quelle del **documento leggibile presentato**. In merito alle modalità idonee a garantire la leggibilità, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che: • è sufficiente disporre, per tutto il periodo di archiviazione, di un **visualizzatore** adeguato e affidabile del formato elettronico delle fatture; • la fattura può essere resa leggibile anche solo in sede di **accesso**, **ispezione o verifica.**

CONTENUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA

La fattura elettronica va inviata al SDI (Sistema di interscambio) in **formato XML** (eXtensible Markup Language) non contenente macroistruzioni / codici eseguibili *"tali da attivare funzionalità che possono modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati"*, **sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale**.

In particolare nella fattura va riportato, quale dato obbligatorio, il **codice dell'Ufficio destinatario** della fattura elettronica, il **codice CUP** e il **codice CIG** attribuiti all'operazione.

La Pubblica Amministrazione provvede ad indentificare con un **apposito codice** gli uffici incaricati alla **ricezione delle fatture elettroniche dal Sistema di interscambio** e ne cura la pubblicazione / aggiornamento nell'**Indice delle Pubbliche Amministrazioni** (**IPA**) consultabile sul sito Internet www.indicepa.gov.it.

Una volta ricevuti i Codici Univoci degli uffici, ciascuna Pubblica Amministrazione deve comunicarli ai propri fornitori i quali sono tenuti a riportarli direttamente nelle fatture emesse.

MODALITÀ DI EMISSIONE / TRASMISSIONE

Come sopra accennato, la fattura elettronica consiste in un documento informatico **in formato XML**, sottoscritto con **firma elettronica qualificata o digitale**.

Dopo aver predisposto la fattura in formato elettronico la stessa va **inoltrata al SDI** il quale assegna un identificativo ed effettua una serie di controlli sul documento.

In caso di **esito positivo** la fattura viene **inviata alla Pubblica Amministrazione destinataria**. Se la trasmissione è **andata a buon fine**, al soggetto trasmittente è inviata una **ricevuta di consegna**. In caso contrario il SDI invia una **notifica di *"mancata consegna"*.** La Pubblica Amministrazione destinataria **invia al SDI una notifica di riconoscimento** / **rifiuto** della fattura ricevuta. Tale notifica è **inviata al soggetto trasmittente**.

La fattura elettronica, ai sensi dell'art. 2, comma 4, DM n. 55/2013, si considera inviata elettronicamente, ex art. 21, comma 1, DPR n. 633/72, e ricevuta dalle Pubbliche Amministrazioni *"solo a fronte del **rilascio della ricevuta di consegna** … da parte del Sistema di interscambio"*.

CONSERVAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Le regole generali in ambito IVA prevedono che le **fatture elettroniche vanno** conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni contenute in un apposito DM, mentre quelle create **in formato elettronico** e quelle cartacee **possono** essere conservate elettronicamente.

La Finanziaria 2008 prevede espressamente **l'obbligo di conservare in modalità elettronica** le fatture elettroniche **emesse nei confronti della Pubblica amministrazione**, sia per l'emittente che per il destinatario delle stesse.

Preme sottolineare che, in base alla nuova disciplina, il processo di archiviazione va effettuato **entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi**.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento e chiarimento.

Cordiali saluti.

Dominici & Associati
Studio Legale e Tributario